



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO CON DELIB. C.C. n. 8 DEL 30/01/2004



REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PREMESSA

Art. 1. Principi, finalità ed oggetto

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 2.** Campo di applicazione
- Art. 3. Alberature
- Art. 4. Abbattimenti
- Art. 5. Potature
- Art. 6. Danneggiamenti
- Art. 7. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere
- Art. 8. Distanze minime per la messa a dimora
- Art. 9. Aree di pertinenza delle alberature
- Art. 10. Norme per gli interventi edilizi
- Art. 11. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
- Art. 12. Difesa fitosanitaria
- Art. 13. Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica

CAPITOLO II

ALBERI E SIEPI DI PREGIO

- Art. 14. Tutela delle piante di pregio
- Art. 15. Interventi sull'esistente
- Art. 16. Sostituzione a seguito di abbattimenti



CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO

Art. 17. Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 18. Ambito di applicazione e destinatari
Art. 19. Interventi vietati
Art. 20. Interventi consentiti previa autorizzazione
Art. 21. Interventi prescritti
Art. 22. Deroghe

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 23. Fossi, corsi d'acqua ed aree incolte
Art. 24. Sfalcio dei fossi e vegetazione presso le strade
Art. 25. Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua
Art. 26. Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate
Art. 27. Drenaggi sotterranei

CAPITOLO VI

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 28. Compiti della vigilanza
Art. 29. Sanzioni e norme finanziarie
Art. 30. Norma finale



ALLEGATI

- TABELLA 1/A Alberi autoctoni consigliati
- TABELLA 1/B Arbusti autoctoni consigliati
- TABELLA 2 Altri alberi consigliati
- TABELLA 3 Alberi sconsigliati
- TABELLA 4 Indicazioni del Consorzio Fitopatologico Regionale
- Domanda di autorizzazione/comunicazione per interventi sulla vegetazione
- Metodologia per la stima del valore ornamentale
- Metodologia per la stima del danno biologico dell'apparato radicale



PREMESSA

Art. 1

Principi, finalità ed oggetto

1. L'Amministrazione del Comune di Castelfranco Emilia, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato dall'art.9 della Costituzione della Repubblica, oltre che da norme nazionali, regionali e provinciali) e quale elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e l'igiene, riconoscendone il rilievo negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, intende salvaguardare le aree verdi pubbliche e private attraverso l'emanazione del presente Regolamento del Verde.

2. Il presente Regolamento prende in considerazione le diverse funzioni svolte dal Verde:

- paesaggistica: elemento visivo-percettivo caratterizzante il paesaggio;
- ambientale: miglioramento delle condizioni dello spazio che ci circonda e del luogo in cui viviamo;
- igienica: depurazione chimica e batteriologica, fissazione delle polveri;
- ecologica: miglioramento della diversità biologica del territorio, nonché conservazione e sviluppo della natura;
- ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione;
- educativa: osservazione, conoscenza e rispetto di specie vegetali, animali e beni storici;
- culturale: luogo "naturale" necessario alla vita del singolo e della comunità;
- produttiva: coltivazione di specie vegetali;
- estetica: sentimento di ammirazione e di piacere disinteressato dell'animo;
- decorativa: impiego di vegetali e minerali per l'arredo e l'arricchimento dello spazio;
- benessere psicologico: senso di pace, godimento dello spazio e della natura.

3. Il presente Regolamento ha come oggetto la salvaguardia e la formazione del verde finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali ed all'arricchimento del patrimonio floristico sia in senso qualitativo che quantitativo anche inteso dal punto di vista dell'incremento della biodiversità.

4. Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, di alberi di pregio, di aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie di vegetazione, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni, dei maceri, dei fossi, degli scoli e dei prati stabili.

5. L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.



CAPITOLO I

NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

Art. 2

Campo di applicazione

- 1.** Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai e simili). Sono quindi escluse le coltivazioni arboree specializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo) e semispecializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo).
- 2.** Sono esclusi anche i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.
- 3.** Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposte a tutela degli artt.14 e 26 del presente Regolamento, e che comunque non abbiano una circonferenza superiore a 90 cm misurata ad 1 metro dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, vale quanto indicato nell'art.3 al punto 2. Se la pianta non è di pregio vale quanto previsto all'art.4.
- 4.** Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piantate della vite (vedasi art.26 punto 6) ed ai soli filari di alberi censiti come vegetazione di pregio.
- 5.** Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime.

Art. 3

Alberature

- 1.** Sono tutelate tutte le alberature aventi una circonferenza superiore a 30 cm. Sono ugualmente tutelate le piante costituite da più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di 30 cm.
- 2.** Le misure sopra citate dovranno essere rilevate ad 1 metro dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, la misurazione del tronco dovrà essere effettuata comunque al disotto delle ramificazioni stesse.



3. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm.30 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 4 **Abbattimenti**

1. L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato nell'art.3 del presente Regolamento) può essere consentito, mediante autorizzazione del Responsabile di Settore competente, in casi di stretta necessità e/o in via straordinaria.

La stretta necessità si ravvisa quando:

- gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;
- gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
- gli alberi provocano evidenti e gravi danni a strutture ed impianti, non altrimenti risolvibili;
- esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative.

La straordinarietà si ravvisa quando:

- gli alberi presentano un evidente precario sviluppo vegetativo in relazione ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private (non rientranti nella casistica precedentemente citata) dove non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale;
- gli alberi fanno parte di un'area oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di aree verdi che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

2. Chi intende abbattere degli alberi (come specificato all'art.3 del presente Regolamento) deve richiedere al Servizio Ambiente una autorizzazione nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro all'autorizzazione, che il Servizio Ambiente provvederà a dare entro 30 giorni dal ricevimento con eventuali prescrizioni.

Il tecnico comunale, nel caso in cui appaiano dubbie o non sufficienti le ragioni dell'abbattimento, può richiedere che l'interessato presenti una perizia di un tecnico abilitato; il tecnico comunale, inoltre, per situazioni complesse, può richiedere la valutazione della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio. Tali richieste interrompono il termine sopraindicato di 30 giorni.

Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, l'autorizzazione avrà carattere di diniego (con motivazione esplicitata).

3. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione scritta (fax, e-mail, telegramma) da inviare al Servizio Ambiente (in alternativa, in caso non comunicabilità con il Servizio Ambiente, alla Polizia Municipale). Ad abbattimento avvenuto e comunque entro 5 giorni da esso,



dovrà essere presentata, al medesimo Servizio, una documentazione scritta e fotografica dell'albero/i attestante l'effettiva pericolosità.

4. In situazioni di non pericolosità, l'abbattimento di alberi morti deve essere preceduto da una comunicazione scritta da inviare al Servizio Ambiente. La procedura di comunicazione, analoga a quella prevista per le potature, prevede che prima di procedere con all'abbattimento della pianta morta, l'interessato attenda il riscontro alla comunicazione, che il Servizio Ambiente provvederà a dare entro 10 giorni dal ricevimento con eventuali prescrizioni compreso quelle per la sua sostituzione nel caso in cui il richiedente non lo abbia indicato nella comunicazione. Il Servizio Ambiente, tramite proprio tecnico, potrà eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero. Il mancato riscontro del Servizio Ambiente nel termine di 10 giorni è da intendersi come silenzio assenso.

5. Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti), salvo casi particolari e debitamente documentati, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione o comunicazione relativa all'abbattimento, da altrettanti alberi di altezza non inferiore a 2,5 metri e comunque con circonferenza superiore ai 12 centimetri misurata ad un metro dal colletto. Non sussiste, invece, l'obbligo dell'impianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti.

6. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione o riscontro positivo (esplicita o tacita) del Comune di cui ai punti precedenti del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano le sanzioni riportate all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento.

7. Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, gli alberi abbattuti senza autorizzazione del Comune di cui ai punti precedentemente citati del presente articolo, o devitalizzati, devono essere inoltre sostituiti, a cura e spesa dei responsabili e secondo le prescrizioni dettate dal Comune, con altrettanti nuovi alberi, come indicato nella successiva tabella.

Gli alberi, inoltre, dovranno essere posti a dimora a regola d'arte, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

Dimensioni pianta abbattuta	Impianto in sostituzione
Circonferenza da 31 a 45 cm.	n.1 albero con circonferenza di minimo cm. 18
Circonferenza da 45,1 a 60 cm.	n.1 albero con circonferenza di minimo cm. 24
Circonferenza oltre i 60 cm.	n.1 albero con circonferenza di minimo cm. 30

Qualora non si ottemperasse alla sostituzione, è prevista una sanzione aggiuntiva di cui all'art.29 per ogni pianta abbattuta e non sostituita.

8. Nel caso in cui l'impianto in sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche (elevata densità delle piante, carenza di spazio, inidonee condizioni ambientali o per altri problemi oggettivi), il proprietario dovrà provvedere alla fornitura e messa a dimora degli alberi prescritti in un'area pubblica indicata dall'Amministrazione comunale. La specie botanica, il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Settore Lavori Pubblici.



9. L'Amministrazione comunale potrà accettare, in alternativa alla sostituzione vera e propria dell'albero come richiamato al punto 8 del presente articolo, il pagamento in base al listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Modena, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto, inoltre, delle spese di trasporto e di messa a dimora a regola d'arte in area pubblica.

10. La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione o riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 5 **Potature**

1. Un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, non necessita di potature. Da qui si desume come la potatura sia un intervento che riveste un carattere straordinario.

2. La potatura deve essere eseguita a regola d'arte, cioè tendente a mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e a portamento proprio della specie interessata. Per potatura a regola d'arte si intendono quegli interventi effettuati sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a 7 cm., con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale. Questo tipo di intervento viene definito "*potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno*". Casi particolari e debitamente documentabili, come ad esempio i tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, l'arte topiaria, vengono esclusi.

3. Gli interventi di potatura sugli alberi potranno essere effettuati per le specie caducifoglie nel periodo compreso fra il 1° Novembre ed il 15 Marzo (autunno-inverno); per le specie sempreverdi nei periodi tra il 15 Dicembre ed il 15 Febbraio (inverno) e tra il 1° Luglio ed il 15 agosto (estate). In annate con andamento climatico stagionale anomalo, i termini all'interno dei quali effettuare gli interventi di potatura nel periodo autunno-inverno (anticipo o ritardo delle stagioni) avranno una tolleranza di giorni 15.

4. Gli interventi di potatura su branche morte possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

5. Gli interventi eseguiti su alberi in fase vegetativa, cioè la "*potatura verde*", è ammessa solamente per interventi di piccola entità e motivati da esigenze particolari.

6. Gli interventi di potatura sulla chioma degli alberi che prevedono alcuni tagli su rami di diametro superiore ai 7 cm. o eseguiti in epoche non ottimali, come indicato nel presente articolo, dovranno essere sottoposti alla procedura di comunicazione inviata al Servizio Ambiente nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione. Prima di procedere con



la potatura l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Servizio Ambiente provvederà a dare entro 10 giorni dal ricevimento con eventuali prescrizioni. Il tecnico comunale, nel caso in cui appaiano dubbi o non sufficienti le ragioni della potatura, potrà richiedere che l'interessato presenti una perizia di un tecnico abilitato.

Qualora non ricorrano le condizioni che consentano gli interventi richiesti, il riscontro alla comunicazione avrà carattere di diniego (con motivazione esplicitata). Il mancato riscontro del Servizio Ambiente nel termine di 10 giorni è da intendersi come silenzio assenso.

Sono comunque tollerati e non soggetti a comunicazione, a giudizio del tecnico comunale incaricato, unicamente interventi di modesta entità debitamente documentabili o dimostrabili.

7. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da rami o parti di alberi, o di situazioni straordinarie, come ad esempio danni prodotti sugli alberi da eventi meteorologici, sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore ai 7 cm. o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate e documentabili. In questo caso si dovrà seguire la procedura prevista all'art.4 punto 3 del presente Regolamento.

8. I tagli che interrompono il fusto o le branche di diametro superiore a 20 cm., cioè gli interventi di capitozzatura, eseguiti senza un riscontro positivo dell'Amministrazione comunale, sono considerati abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art.4 del presente Regolamento (salvo le dovute eccezioni ricordate ai punti precedenti del presente articolo). La capitozzatura, infatti, danneggia irrimediabilmente gli alberi in quanto: favorisce l'insorgere delle malattie del legno, rende più instabile e pericolosa la pianta, accorcia la vita dell'albero e snatura la forma della chioma.

9. I proprietari (o gli aventi diritto) di piante sono tenuti ad intervenire al più presto quando la vegetazione provoca intralcio al traffico veicolare, alla visibilità stradale o al regolare svolgimento di pubblici servizi (es: transito mezzi pubblici, svuotamento cassonetti).

10. Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni sopra esposte o la non ottemperanza di quanto disposto al sopra citato punto 9 del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa indicata all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento.

Art. 6 **Danneggiamenti**

1. E' **vietato** ogni tipo di danneggiamento alle piante. I danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta sono soggetti ad una sanzione amministrativa, come all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

2. Sono da considerarsi **vietati** i comportamenti e le attività di seguito descritte:



- a) depositare o versare sali, oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche nelle aree circostanti gli apparati radicali delle piante (sono da considerarsi un'eccezione la distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica);
- b) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- c) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, nelle aree di pertinenza delle piante, se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a 20 cm.
- d) servirsi di aree a bosco, a parco, ad area a verde e comunque di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere;
- e) effettuare scavi di qualsiasi natura e in particolare per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognarie, ecc..) che compromettano seriamente gli apparati radicali;
- f) accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree destinate al verde;
- g) affiggere cartelli, manifesti e simili con chiodi o legature rigide (filo di ferro o similari) alle alberature di proprietà del Comune; lo stesso divieto deve estendersi alle alberature private quando tali operazioni comportino il danneggiamento delle piante;
- h) asportare terreno da un'area verde pubblica.

3. Qualsiasi danno causato a piante di proprietà comunale verrà valutato facendo riferimento a metodi già adottati da altre Amministrazioni Comunali (es: Torino) e di cui si allega la metodologia per la stima del valore ornamentale delle piante e la metodologia per la stima del danno biologico dell'apparato radicale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.

Art. 7

Norme per la difesa delle piante in area di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è **fatto obbligo** di salvaguardare in ogni modo, tramite mezzi di difesa, la vegetazione esistente e con particolare attenzione a quella di pregio, evitando danneggiamenti alle superfici a copertura vegetale e lesioni alle parti aeree ed agli apparati radicali delle piante.
2. All'interno delle aree di cantiere devono essere rispettate tutte le norme previste dall'art. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento; inoltre è fatto divieto di transito ai mezzi pesanti all'interno dell'area di pertinenza delle alberature (fatto salvo casi non altrimenti risolvibili).
3. Come mezzi di difesa delle piante in area di cantiere vengono esposti alcuni criteri di intervento utili ad eliminare o ridurre eventuali danni che potrebbero essere arrecati dai lavori:
 - a) Difesa delle superfici a copertura vegetale: per impedire danni provocati dai lavori di cantiere le superfici a copertura vegetale da tutelare devono essere recintate; gli impianti di riscaldamento di cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 metri dalla chioma.
 - b) Difesa delle parti aeree degli alberi: contro i danni meccanici ai tronchi tutti gli alberi isolati, le superfici alberate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni



solide che racchiudano la superficie del suolo compreso nella proiezione delle chiome. Nel caso in cui lo spazio per l'isolamento dell'intera superficie precipitata sia insufficiente, si dovrà proteggere singolarmente ogni albero mediante tavole di legno alte almeno 2 metri disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati; tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale "cuscinetto". Analoga soluzione potrebbe essere adottata per le radici sporgenti.

c) Difesa degli apparati radicali:

- in caso di ricarica del suolo: bisogna considerare che gli alberi tollerano solo modeste ricariche di terreno (per alcune specie arboree può essere sufficiente anche uno spessore di 20 cm. per comprometterne la vita) e quindi calcolare bene tale spessore in funzione della pianta e salvaguardare l'ossigenazione dell'apparato radicale della stessa. Le zone di areazione dovranno realizzarsi con idoneo materiale incoerente (esempio: ghiaia, argilla espansa, ecc..) fino a livello finale della ricarica e devono interessare una superficie del suolo estesa circolarmente almeno 3 metri intorno al tronco dell'albero (tale superficie è comunque in stretta relazione con le dimensioni dell'albero). I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non rendere compatto lo strato superficiale del terreno;
- in caso di abbassamento del suolo: qualora si dovesse rendere necessaria l'asportazione di uno strato superficiale di terreno, bisognerà evitare di alterare il livello del suolo per una superficie estesa circolarmente almeno 3 metri intorno al tronco di ogni singolo esemplare arboreo;
- in caso di scavi: bisogna evitare di effettuare scavi ad una distanza inferiore ai 3 metri dal tronco. Le eventuali radici da tagliare dovranno essere recise con taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati (esempio: soluzioni a base di ammonio quaternario) protette ai tagli con idonei prodotti antisettico-coprenti;
- in caso di transito: qualora si dovesse rendere necessario ed inevitabile il transito con mezzi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi, si dovrà provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente (drenante) ed inerte avente spessore minimo di 20 cm. sul quale devono risultare stabilmente appoggiate elementi portanti (esempio: tavole di legno). Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie;
- in caso di alterazione del regime idrico: qualora i lavori all'interno del cantiere producano probabili alterazioni del regime idrico proprio delle piante, si dovrà provvedere ad irrigare convenientemente e costantemente le piante stesse durante il periodo vegetativo (orientativamente dovranno apportarsi almeno 100 litri d'acqua con cadenza di 10 giorni nel periodo giugno-settembre).

Potranno essere adottate altre soluzioni tecniche di difesa della vegetazione in area di cantiere purché garantiscano la medesima efficacia.

4. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsti agli art. 4, 5 e 6, precedentemente descritti, ed indicati all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento.



Art. 8 **Distanze minime per la messa a dimora**

1. Le distanze minime d'impianto che comunque **devono essere rispettate** variano a seconda delle disposizioni previste del Codice Civile agli art.892 e seguenti, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nonché da altre normative specifiche per situazioni particolari.

2. Ferme restando le disposizioni riportate al punto 1 del presente articolo, nelle aree a verde, libere da qualsiasi vincolo o normativa, si suggerisce di rispettare, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc...

- Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 metri.....10 metri
(esempio: platani, pioppi, frassini, tigli, farnia)
- Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 e 20 metri6 metri
(esempio: acero campestre, carpino bianco)
- Alberi che a maturità avranno un'altezza fino a 10 metri4 metri
(esempio: salice da ceste, mirabolano)
- Alberi con portamento fastigiato o piramidale.....4 metri
(esempio: pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale)

Si consiglia, quindi, di tenere sempre in considerazione lo sviluppo della pianta adulta, sia per quanto riguarda l'apparato radicale, sia per la chioma nella scelta delle specie arboree.

3. L'Amministrazione comunale all'interno dei centri abitati in deroga degli art.892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, può realizzare o autorizzare impianti di alberature stradali se rivestono ragioni di pubblico interesse.

Art. 9 **Area di pertinenza delle alberature**

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente all'apparato radicale che aerea, si intende l'area della circonferenza della chioma tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero.

2. Per le nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, aiuole, ecc.. e per le alberature esistenti **deve essere rispettata** la distanza minima dalla base del tronco di 2 metri. Per le risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc.. dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di 1 metro.

Si suggerisce, inoltre, di osservare le seguenti distanze in relazione alla circonferenza delle piante:

Dimensioni piante	Distanze
Per piante con circonferenza fino a 60 cm	2,00 metri
Per piante con circonferenza da 61 a 120 cm	2,50 metri
Per piante con circonferenza da 121 a 180 cm	3,00 metri
Per piante con circonferenza oltre 181 cm	4,00 metri



Le aree di pertinenza, così suggerite, potranno essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili per una superficie complessiva che non interferisca con il minimo fissato di 2 metri, a condizione che siano effettuate senza alterare lo strato superficiale del terreno e senza arrecare danno alla pianta.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.79 in data 11.02.91, l'area di pertinenza dell'alberatura è fissata in una distanza minima dalla base del tronco di 6 metri, relativamente agli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale tutelati dalla Regione.

4. E' da evitarsi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante, quindi la superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante.

5. L'area di pertinenza, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente e dal regolamento edilizio, è da considerarsi non direttamente edificabile.

6. Gli edifici esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza degli alberi di pregio (vedi art.14 del presente Regolamento) potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche e altimetriche), sia entro che fuori terra, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione comunale che intenda tutelare ulteriormente la pianta.

7. Il Responsabile del Settore competente, potrà autorizzare, in casi eccezionali, l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale; oppure il trapianto delle alberature, previa perizia di un tecnico abilitato, che garantisca buone possibilità di attecchimento.

Art. 10 **Norme per gli interventi edilizi**

1. Negli interventi edilizi (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare ed altro) nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal P.R.G., gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde, indicando esattamente la disposizione delle sue diverse componenti.

2. Tutti gli interventi edilizi sull'esistente, compresi anche quelli non citati nel precedente punto 1, ove siano presenti delle alberature, dovranno prevedere anche un rilievo cartografico (con descrizione delle specie botaniche) ed una documentazione fotografica dell'area di pertinenza, per una valutazione finale relativamente agli eventuali danneggiamenti subiti dalle alberature.

3. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie di pregio esistenti, avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.



4. Nel riassetto delle alberature esistenti, il Responsabile del Settore competente, potrà autorizzare tali interventi, sulla base di un apposito progetto contenente una dettagliata relazione tecnico-agronomica redatto da un tecnico abilitato, ai soli fini di garantire e/o migliorare la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica degli assetti (vedasi anche CAPITOLO III).

5. Parte integrante di ogni progetto, per gli interventi di cui al punto 1, sarà un elaborato (in opportuna scala) da cui emergano chiaramente le seguenti aree destinate a spazi aperti ed eventuali aree naturali:

- superfici pavimentate;
- zone alberate;
- zone a prato;
- aree a giardino;
- aree a coltivo;
- aree a bosco;
- aree prative;
- formazioni arbustive;
- specchi e corsi d'acqua;
- altre.

Gli elaborati dovranno essere inoltre corredati dall'indicazione dei generi e delle specie botaniche utilizzate (nome comune e nome scientifico) ed eventualmente delle opere di arredo previste.

6. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, oltre alla realizzazione di quanto prescritto.

Non costituirà difformità la messa a dimora di qualche specie botanica diversa da quelle previste o la diversa ubicazione delle stesse (nei limiti di una minima tolleranza e a giudizio del Responsabile del Settore competente), sempre, però, nel rispetto dell'elaborato progettuale. A fine lavori dovrà essere consegnato l'elaborato progettuale corretto.

7. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, oltre agli impianti tecnologici.

In sintesi, la sistemazione a verde, sia per nuove aree di espansione che per gli interventi edilizi sull'esistente (quest'ultimi se interventi significativi e rilevanti), deve prevedere i seguenti documenti di progetto:

- studi ed indagini sullo stato di fatto, compreso l'inquadramento paesaggistico ed agro-vegetazionale;
- una relazione descrittiva contenente i criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché la descrizione dei materiali scelti (sia vivi che non) in relazione agli aspetti tecnico-agronomici e di inserimento paesaggistico ed ambientale);
- elaborati grafici di progetto, redatti in scale opportune (1:200, 1:500, 1:1.000), riproducenti lo stato di fatto e lo stato di progetto (gli alberi e le siepi dovranno essere disegnati – se di nuovo impianto – con l'ingombro a maturità) con indicate le specie botaniche (alberi, arbusti, ecc..), gli arredi (percorsi pedonali, sedute, giochi, ecc..) e gli impianti (illuminazione, irrigazione, drenaggio, ecc..);



- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.

-

8. Per le nuove aree destinate a verde che saranno prese in carico dall'Amministrazione comunale, oltre all'elaborato progettuale precedentemente citato, dovrà essere redatto un Piano di manutenzione contenente tutte le indicazioni necessarie al fine di mantenere e gestire correttamente l'area verde.

9. Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto si consiglia di mettere a dimora piante che devono avere, ad un metro dal colletto, una circonferenza superiore a cm 12 e che appartengano alle specie elencate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento.

10. Per i nuovi interventi riguardanti gli spazi a parcheggio pubblico dovranno prevedere alberature che a maturazione consentano una completa copertura dell'area.

11. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari ed articolati per masse arboree per quanto possibile monospecifiche e con specie autoctone, e comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.

12. Gli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli (es: allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami) che industriali, artigianali e commerciali (es: stabilimenti, capannoni), che tecnologici (es: cabine primarie, depuratore, discariche) dovranno prevedere una fitta vegetazione perimetrale al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti delle opere dell'uomo sull'ambiente.

13. Per garantire una migliore qualità ambientale del verde si consiglia di adottare, nelle realizzazioni sia pubbliche che private, le indicazioni suggerite nel presente Regolamento.

Art. 11

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante da mettere a dimora, sia per la realizzazione di nuovi impianti, sia per il miglioramento di impianti già esistenti, che per la sostituzione di nuove piante, dovranno possedere dei requisiti qualitativi con standard minimi, e dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

Il materiale vegetale da impiegare nei nuovi impianti dovrà possedere i requisiti fissati dalle norme vigenti in materia; in particolare, deve essere: esente da organismi nocivi "da quarantena", sostanzialmente privo di organismi nocivi "di qualità", conforme alle specie o alle varietà dichiarate, esente da difetti strutturali, nonché da lesioni meccaniche nell'apparato aereo pregiudizievoli la crescita e lo sviluppo della pianta, dotato di un apparato radicale di normale sviluppo con un buon capillizio e privo di lesioni tali da pregiudicare lo sviluppo della pianta.

2. La scelta delle specie botaniche varia in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, che comunque devono tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali, ecologici e



culturali del territorio. Più rigorosi devono essere gli interventi attuati nelle zone a più alto valore ambientale, come le aree naturali e le zone agricole, mentre maggiori possibilità di scelta esistono nelle aree urbane. A tale proposito si raccomanda di rispettare i seguenti criteri:

A) Interventi di rinaturalizzazione

E' **consentito**, sostanzialmente, solo la messa a dimora di alberi ed arbusti nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicati in Tabella 1, anche se per specifiche situazioni debitamente documentate e finalizzate ad un miglioramento dell'ecosistema, possono essere impiegate, oltre alle indicate, altre specie botaniche.

Questi interventi riguardano rimboschimenti, siepi campestri, macchioni arbustivi, ecc.. e la particolare attenzione di cui necessitano è data dal delicato equilibrio dell'ecosistema che va migliorato e potenziato.

B) Interventi in zona agricola

E' **consentito**, nelle aree agricole contigue al Parco di Villa Sorra ed alle aree eventualmente individuate nel P.R.G., sostanzialmente, solo la messa a dimora di alberi ed arbusti indicati in Tabelle 1 e 2. Questa maggiore attenzione è motivata dall'intento di tutelare e qualificare l'area di significativo pregio ambientale, paesaggistico, naturalistico o ecologico.

Si **consiglia** l'uso prevalente (almeno il 90% del totale) di latifoglie decidue nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicate nelle Tabelle 1 e 2; si consiglia, quindi, di mettere a dimora un numero di piante sempreverdi non superiore al 10% del totale e comunque all'interno dell'area cortiliva. Particolare attenzione dovrà essere posta per i filari di alberi che costeggiano le strade di campagna, che dovranno essere costituiti solo da piante tipiche dei nostri luoghi: Tabelle 1 e 2.

Gli interventi così proposti hanno come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento del paesaggio rurale tipico del nostro territorio.

C) Interventi nelle aree a verde urbano

Si **consiglia** l'uso prevalente di latifoglie decidue (almeno l'80% del totale), privilegiando le specie botaniche indicate nelle Tabelle 1 e 2, ma potendo inserire alberi o arbusti di specie diversa e comprensivi delle forme ornamentali, lasciando così maggiore libertà nella scelta.

Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, mirano comunque ad un miglioramento ambientale attraverso l'impiego di piante autoctone.

D) Interventi sconsigliati

Si **sconsiglia** la messa a dimora delle piante indicate nella Tabella 3.

Gli interventi che prevedono l'utilizzo di specie botaniche in Tabella 3 sono da evitare in quanto tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona o risultano inadatte nella salvaguardia del paesaggio. Per tale ragione l'Amministrazione si riserva la possibilità di vietare la messa a dimora delle piante contenute all'interno della Tabella 3 o altre ancora. Il non rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, oltre alla realizzazione di quanto prescritto. Per specifiche ed eccezionali situazioni debitamente documentate possono essere comunque impiegate le suddette specie, sempre previo parere dell'Amministrazione.

3. Gli interventi riguardanti luoghi come cimiteri, parchi e giardini votivi o di carattere religioso ed altre aree particolari, sono esclusi dal rispetto del presente articolo quando siano documentati da valide ragioni storiche e culturali.



4. In situazioni specifiche e ad alto valore paesaggistico, ambientale o ecologico, o per impianti arborei di significative dimensioni, l'Amministrazione si riserva di poter indicare la scelta delle specie botaniche da mettere a dimora.

5. Nella scelta delle specie botaniche, comprese quelle indicate nelle Tabelle 1 e 2, si dovrà prestare molta attenzione a quelli che sono le disposizioni ed i consigli del Servizio Fitosanitario Regionale. Per esempio, una corretta prevenzione, attraverso l'esclusione delle Rosacee, potrà evitare problemi anche gravi alla diffusione del "colpo di fuoco" batterico. Al riguardo, il Servizio Fitosanitario Regionale ha predisposto un elenco di specie ornamentali a rischio ed un elenco di piante non a rischio di tale malattia, riportati nella Tabella 4.

Art. 12 **Difesa fitosanitaria**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale.

2. E' obbligatoria, allo stato attuale, la lotta contro i seguenti patogeni:

- a) Processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*) D.M. 17 aprile 1998: in linea generale vengono colpiti prevalentemente il *Pinus nigra* ed il *Pinus silvestris*; l'insetto può attaccare anche gli altri alberi appartenenti al genere *Pinus* (*P. halepensis*, *P. pinea* e *P. pinaster*), più raramente *P. strobus*, eccezionalmente i generi *Larix* e *Cedrus*;
- b) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f. *platani*) D.M. 17 aprile 1998: questo fungo colpisce piante del genere *Platanus* (*P. orientalis*, *P. occidentalis*, *P. acerifolia*);
- c) Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) D.M. 27 marzo 1996: vengono colpiti prevalentemente piante appartenenti alla famiglia delle Rosacee coltivate, ornamentali e spontanee. A tal riguardo il Servizio Fitosanitario Regionale ha prodotto un elenco di piante ornamentali suscettibili ed uno di piante resistenti a tale patologia;
- d) Vaiolatura delle drupacee (*Sharka*) D.M. 29 novembre 1996: questo virus attacca prevalentemente diverse specie appartenenti al genere *Prunus* di interesse agrario ed ornamentale; tra queste ultime: *P. tomentosa*, *P. triloba*, *P. blireiana*;
- e) Flavescenza dorata (*Flavescenza dorata*) D.M. 31 maggio 2000: questo fitoplasma colpisce la vite. Meno diffusi, ma ugualmente soggetti alla lotta obbligatoria, sono:
- f) Cocciniglia di S. Josè (*Comstockaspis perniciososa* Comst) D.M. 17 aprile 1998: questo insetto colpisce prevalentemente meli, peri, nespoli, drupacee e molte altre specie;
- g) Malsecco degli agrumi (*Phoma tracheiphila*) D.M. 17 aprile 1998: questo insetto colpisce prevalentemente piante di limone, bergamotto, cedro, arancio amaro e altri agrumi;
- h) Tristezza degli agrumi (*Citrus tristezza agrumi*) D.M. 22 novembre 1996: è un virus che colpisce gli agrumi.

Ai sopra esposti patogeni vanno aggiunti quelli che colpiscono prevalentemente le specie di carattere orto-frutticolo e dei quali il Consorzio Fitopatologico Regionale ha dettato disposizioni precise.



3. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante appartenenti alle famiglie, ai generi ed alle specie botaniche sopra citate sono invitati a prendere visione di quanto stabilito dai Decreti Ministeriali innanzi citati.
4. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni sono obbligati a comunicarne immediatamente la loro presenza al Servizio Fitosanitario Regione Emilia Romagna, che stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.
5. Nella scelta delle specie botaniche, indicate nelle Tabelle 1 e 2, si dovrà prestare molta attenzione alle disposizioni ed ai consigli del Servizio Fitosanitario Regionale. Infatti, queste malattie attaccano anche specie ornamentali, per cui la possibilità di evitare la loro diffusione si traduce anche nell'evitare l'impiego delle specie a rischio non solo nelle zone agricole, ma anche negli spazi a verde sia pubblici che privati, sia urbani che extraurbani.
6. Qualora dovesse verificarsi, all'interno del territorio comunale, un forte e rilevante attacco di agenti patogeni (come ad esempio di *Hyphantria cunea* Drury) tale da causare significativi problemi a persone e piante, si procederà con ordinanza del Sindaco o altra autorità competente relativamente alle modalità d'intervento ed alle disposizioni a cui attenersi.

Art. 13

Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica

1. L'Amministrazione e precisamente il Settore LL.PP. Patrimonio e Servizi Tecnologici può eseguire o far eseguire, sulle proprietà comunali o da essa gestite, interventi colturali, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.
2. L'Amministrazione, per interventi sul verde pubblico di una significativa consistenza, si impegna ad informare la cittadinanza attraverso mezzi di comunicazione su quanto andrà a compiere.
3. Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere che sono state realizzate in difformità dagli elaborati progettuali.



CAPITOLO II

ALBERI E SIEPI DI PREGIO

Art. 14

Tutela delle piante di pregio

1. Sono rigorosamente tutelati gli alberi che, per le loro caratteristiche specifiche, assolvono in modo particolare a funzioni naturalistiche, climatiche, di protezione idrogeologica, di valorizzazione ecologica, ambientale o paesaggistica del territorio, ricreativo-turistiche o produttive. Tali alberi sono individuati dal P.R.G. oppure in appositi censimenti predisposti dall'Amministrazione comunale, e sono soggetti a particolare e specifica tutela in base a quanto dettato dai presenti articoli e dai principi del presente Regolamento; a questi si aggiungono gli alberi tutelati dai competenti organi regionali.
2. I proprietari di alberi di pregio hanno l'obbligo di eliminare con sollecitudine le cause di danno alla vitalità degli stessi e devono altresì adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi.
3. Rientrano all'interno del presente Capitolo anche i gruppi arborei a valenza paesaggistica sparsi sul territorio, le siepi, le siepi alberate, i filari di alberi, i macchioni arbustivi, filari di alberi ed i tutori vivi della vite sottoposti a particolare tutela ed individuati dal P.R.G. oppure in appositi censimenti predisposti dall'Amministrazione comunale.

Art. 15

Interventi sull'esistente

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica significativa della chioma e dell'apparato radicale (compresa la realizzazione di pavimentazioni impermeabili) devono essere autorizzati dal Servizio Ambiente; tali interventi sono da considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario. Comunque, il tutto, sempre motivato da una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda danni diretti o indiretti agli alberi. Analogamente anche per le siepi, le siepi alberate, i macchioni arbustivi, filari di alberi ed i tutori vivi della vite gli interventi devono essere autorizzati, previo relazione tecnico-agronomica, e devono essere finalizzati alla tutela degli stessi.
2. L'inadempienza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Sono esclusi quegli interventi da eseguire periodicamente (rimonda dei seccumi, eliminazione di polloni e succhioni) che non necessitano di autorizzazione ma che il proprietario è tenuto a eseguire.



Gli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Art. 16 **Sostituzioni a seguito di abbattimenti**

1. In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie tranne casi specifici per i quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire (in accordo con l'Amministrazione comunale) come indicato nella seguente tabella:

Alberi abbattuti	Nuovi impianti sostitutivi
Circonferenza fino a 100 cm	n.1 pianta: circonferenza minima 20 cm
Circonferenza da 101 a 200 cm	n.1 pianta: circonferenza minima 25 cm
Circonferenza oltre 201 cm	n.1 pianta: circonferenza minima 30 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate ad un metro dal colletto.

2. In caso di abbattimento non autorizzato o di interventi che compromettano la vita delle essenze arboree, comporta una sanzione amministrativa di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

3. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella:

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto in sostituzione
Circonferenza fino a 100 cm	n.2 piante circonferenza minimo 30 cm
Circonferenza da 101 a 150 cm	n.3 piante circonferenza minimo 30 cm
Circonferenza da 151 a 200 cm	n.4 piante circonferenza minimo 30 cm
Circonferenza da 201 a 250 cm	n.5 piante circonferenza minimo 30 cm
Circonferenza oltre 250 cm	n.7 piante circonferenza minimo 30 cm

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno o più consono alla situazione in atto, può disporre la sostituzione della pianta abbattuta con un solo esemplare della stessa specie (tranne casi specifici per i quali il Comune prescriverà indicazioni diverse) con caratteristiche qualitative ottimali, privo di



qualsiasi difetto, strutturato ed impalcato perfettamente, allevato in zolla o vaso, con circonferenza del fusto superiore a 40 cm (misurato ad 1 metro d'altezza) e messo a dimora a regola d'arte.

4. Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio o condizioni non idonee si applica quanto previsto all'art. 4 punto 8 del presente Regolamento.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.

6. Nel caso di abbattimento o di estirpazione non autorizzato di siepi di pregio è prevista una sanzione amministrativa di cui all'art.29 del presente regolamento per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva. Oltre a questa sanzione è previsto il ripristino della siepe o macchia arbustiva secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultima disposizione è prevista una sanzione aggiuntiva di cui all'art.29 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.

7. Nel caso in cui all'interno di una siepe di pregio siano contenuti anche alberi di pregio, (es: siepe alberata) le siepi, intese come insieme di piante arbustive ed arboree di piccole dimensioni, seguiranno le norme previste per le siepi, mentre gli alberi seguiranno le norme previste per gli alberi.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO

Art. 17

Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale.

1. Per quanto riguarda parchi e giardini esistenti ed individuati dal P.R.G. oppure in appositi censimenti predisposti dall'Amministrazione comunale, che abbiano caratteristiche di significato storico, culturale, architettonico ed ambientale, gli interventi, anche relativi alla manutenzione, debbono mirare alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.

2. Tutte le modifiche delle aree verdi di cui al precedente punto devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto contenente uno studio dettagliato sulla sistemazione a verde (i documenti sono quelli riportati all'art.10 punto 7) accompagnato da un'analisi storico-vegetazionale, autorizzati dal Responsabile del Settore competente, approvato dal Servizio integrato per i beni archeologici, culturali e ambientali e previo parere dalla Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.



CAPITOLO IV

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 18

Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione pubblica.
2. Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolo si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Urbana e ad altre norme in uso nel Comune di Castelfranco Emilia.

Art. 19

Interventi vietati

1. Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
 - a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - b) accendere fuochi;
 - c) imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o superfici;
 - d) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
 - e) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di radio, strumenti sonori o musicali in modo da disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, specialmente dopo le 22,00;
 - f) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
 - g) alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo ed il tappeto erboso;
 - h) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
 - i) raccogliere, asportare e strappare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, fossili, minerali e reperti archeologici, nonché calpestare le aiuole;
 - l) inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - m) danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti: sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti, specchi d'acqua, ecc..;
 - n) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;



- o) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone, nonché di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- p) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- q) addestrare cani per la difesa e per l'attacco;
- r) utilizzare qualsiasi mezzo a motore;
- s) utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta, al di fuori dei sentieri predisposti.

Art. 20

Interventi consentiti previa autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale può autorizzare, su specifica richiesta di singoli cittadini e Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, previo parere del Servizio Ambiente, le seguenti attività:

- a) introdurre veicoli a motore (situazioni particolari);
- b) organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) installare attrezzature fisse o mobili;
- d) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- e) accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle, e petardi e fuochi d'artificio;
- f) mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- g) raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) esercitare forme di commercio o altre attività;
- i) utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- l) affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- m) entrare a cavallo, anche nei sentieri (fatto salvo segnalazione specifica), o introdurre altri animali di grossa taglia.

L'autorizzazione dovrà essere nominativa e rilasciata di volta in volta (non cumulativa) e quindi non saranno rilasciate autorizzazioni generiche e con valenza perenne.

Art. 21

Interventi prescritti

Sono da considerarsi obbligatori i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
- b) avvalersi, nei trattamenti fitoiatrici all'interno di tutte le aree a verde pubblico e di quelle a verde privato poste all'interno del perimetro urbano, di pratiche di lotta biologica ed eventualmente con l'ausilio delle pratiche di lotta integrata, ogni qual volta la situazione lo permetta. Nelle aree poste al di fuori del perimetro urbano e non a verde pubblico tale obbligo viene sostituito da una viva raccomandazione circa l'impiego di quanto disposto.



Art. 22 Deroghe

1. L'Amministrazione comunale nello svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde potrà far effettuare tutte quelle operazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, quali: interventi di potatura, abbattimento, sistemazione o rimozione di piante pericolose o malate, di sfalcio delle aree destinate a prato, di asporto di piante infestanti, uso di mezzi agricoli e speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

CAPITOLO V

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 23

Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

1. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, ad eccezione delle scoline per l'eliminazione di erba e canne. E' fatta eccezione l'uso di quei prodotti le cui caratteristiche (tossicità, carenza, persistenza, ecc..) siano tali da non recare danno all'uomo e all'ambiente e che siano registrati, certificati ed autorizzati da organi competenti. Fermo è l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni in etichetta, utilizzare il prodotto quando il fosso è privo d'acqua ed evitare, dopo l'uso, di riempire il fosso con acqua per qualche giorno.
2. E' consentito raccogliere in cumuli il materiale sopra citato e bruciarlo (salvo diverse disposizioni da parte del Comune) in luogo sicuro, sotto stretta sorveglianza fino al totale spegnimento.
3. E' vietato sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti e fronti stradali di abitazioni.
4. Gli interventi di soppressione o tombamento, anche parziali, non autorizzati, oltre la sanzione amministrativa di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.
5. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune, dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti per ragioni di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli e dei fossi irrigui.
6. Viene salvaguardata la vegetazione più significativa a corredo dei rii e corsi d'acqua compatibilmente con provate esigenze idrauliche per un regolare deflusso delle acque (Vedasi art.26).

Art. 24

Sfalcio dei fossi e vegetazione presso le strade

1. Tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari al fine di consentire il regolare deflusso delle acque.



2. Tutti fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile e settembre di ogni anno, fermo restando che l'attività di cui prima (ed al punto 4) non produce nessun effetto di diritto per la rivendicazione della proprietà del sedime.

3. Il proprietario del fondo confinante dovrà effettuare la raccolta dell'erba tagliata al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. Qualora tale pratica non possa essere compiuta per evidenti problemi di sicurezza, il proprietario dovrà provvedere comunque a garantire il corretto deflusso delle acque e la regolare tenuta del fosso. La non ottemperanza di tale norma comporterebbe l'ostruzione del fosso stradale ed il conseguente rifacimento dello stesso.

4. I frontisti, dovranno, inoltre, (salvo deroghe solo in caso di eccezionale emergenza) eseguire le seguenti opere al fine di garantire il libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento, danneggiamento e limitazione della visibilità della strada:

- taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- regolazione delle siepi vive;
- rimozione di eventuali ostacoli;
- mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade;
- pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà;
- esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i precitati cavi, fossi di scolo e irrigui.

5. L'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti nel caso in cui questi non dovessero intervenire dopo la comunicazione scritta di preavviso inviata dall'Amministrazione comunale.

Art. 25

Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua

1. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua nonché la vegetazione ripariale. E' vietato il loro riempimento (tombamento) ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

2. Gli interventi di riempimento, anche parziale, di maceri e specchi d'acqua devono comunque essere preventivamente autorizzati dal Comune, così come del resto deve essere autorizzato, sempre dal Comune, qualsiasi intervento su di essi. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua, per motivi diversi da quelli igienico sanitari, deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica (es: trasformazione del macero o specchio d'acqua in una zona umida di maggiore superficie rispetto a quella interessata dagli stessi).



3. In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, il trasgressore dovrà, a proprie spese ripristinare la situazione precedente.
4. E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 26

Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate

1. Le siepi, le siepi alberate, le piantate ed i macchioni arbustivi sono elementi fondamentali della storia, della cultura e del paesaggio rurale, costituiscono elementi di valorizzazione ecologica del territorio e sono elementi essenziali per la vita animale e vegetale, preziosi presidi idrogeologici e protezione dal vento. Per tale motivo le siepi, le siepi alberate ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento. E' consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa. Le siepi più importanti e quindi quelle alle quali va riposto la massima tutela sono quelle che contengono, anche solamente in parte, le seguenti piante autoctone: olmi (*Ulmus Spp.*), salici (*Salix Spp.*), viburni (*Viburnum Spp.*), biancospini (*Crataegus Spp.*), cornioli (*Cornus Spp.*), rovi (*Rubus Spp.*), acero campestre (*Acer campestre L.*), prugnolo (*Prunus spinosa L.*), ecc.. E' altresì salvaguardata la vegetazione più significativa a corredo dei rii e corsi d'acqua compatibilmente con provate esigenze idrauliche per un regolare deflusso delle acque.
2. L'estirpazione delle siepi e dei macchioni arbustivi potrà essere consentita nei casi previsti dall'art.4 del presente Regolamento, quindi previo autorizzazione del Servizio Ambiente, ed in tal caso dovrà avvenire la sostituzione delle piante abbattute oppure qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde o delle aree naturali che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una migioria ambientale dell'esistente. Sono escluse da tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.
3. Nel caso di abbattimento o di estirpazione non autorizzato è prevista una sanzione amministrativa di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente regolamento per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva. Oltre a questa sanzione è previsto il ripristino delle stesse secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultima disposizione è prevista una sanzione aggiuntiva di cui all'art.29 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.
4. E' sconsigliato l'utilizzo di trinciaerba, trinciasermenti o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi. L'utilizzo non appropriato ed indiscriminato di dette attrezzature sarà punito con una sanzione amministrativa di cui all'art.29 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.
5. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli e dei fossi irrigui.



6. Sono salvaguardati i tutori vivi delle piantate, con esclusione di quelli costituiti da pioppi ibridi (*Populus hybrida*) o salici ibridi (*Salix hybrida*). In base all'art.2 del presente Regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art.4.

7. Per le siepi, le siepi alberate, i macchioni arbustivi e i tutori vivi della vite sottoposti a particolare tutela vale quanto previsto dal CAPITOLO II relativo agli alberi di pregio.

Art.27 **Drenaggi sotterranei**

1. Con riferimento ai principi espressi dall'art.1 del presente Regolamento ed alla tendenza, delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro-aree a destinazione non strettamente produttiva gli interventi di nuova sistemazione fondiaria che prevedono l'introduzione del drenaggio sotterraneo, devono essere autorizzati dall'Amministrazione comunale. Rientrano all'interno degli interventi sottoposti ad autorizzazione anche quelli che prevedono la sostituzione dei fossi (scoline escluse) facenti parte del sistema di scolo meritevoli di tutela storica, paesaggistica ed ambientale.

2. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una relazione tecnico-agronomica ed una planimetria dettagliata che descrivano con precisione le opere di drenaggio sotterraneo che si intende eseguire e gli interventi di riqualificazione ambientale da effettuarsi a compensazione.

3. L'Amministrazione comunale, in sede di autorizzazione, può prescrivere interventi di miglioramento ambientale più significativi di quelli proposti dal richiedente.

4. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al punto 2 o della mancata esecuzione degli interventi di cui al punto 3 del presente articolo, sono previste delle sanzioni amministrative di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento.

CAPITOLO IV

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 28 **Compiti della vigilanza**

1. L'organo addetto al controllo del presente Regolamento è la Polizia Municipale che vigila sull'osservanza delle norme in esso contenute.



2. Le violazioni possono essere accertate, attraverso la stesura di un verbale di accertamento, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie (se convenzionate con l'Amministrazione comunale) e da dipendenti del Comune appositamente delegati dal Sindaco. Tali violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 29 **Sanzioni e norme finanziarie**

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni di seguito descritte, purché non siano perseguibili secondo la normativa discendente da disposizioni legislative.

Articoli violati	Oggetto	Sanzione in Euro			Oblazione in Euro	
4	Abbattimento albero senza autorizzazione: circonferenza fino a cm.50	Da	26	a	208	52
	circonferenza fino da cm. 50,1 a cm. 100	Da	41	a	310	82
	circonferenza fino a cm.100,1 a cm.150	Da	67	a	413	134
	circonferenza oltre cm.150,1	Da	102	a	616	204
	mancato impianto di sostituzione	Da	26	a	208	52
5	Potature	Da	35	a	215	70
6	Danneggiamenti	Da	35	a	215	70
7	Danneggiamenti in Area di cantiere	Da	35	a	215	70
9	Mancato rispetto dell' Area di pertinenza	Da	35	a	215	70
10	Difformità esecutiva dal progetto	Da	48	a	288	96
11	Mancato rispetto prescrizione Amministrazione	Da	48	a	288	96
16	Alberi di pregio: abbattimento senza autorizzazione	Da	400	a	2450	800
	interventi non autorizzati	Da	150	a	914	300
	mancato impianto di sostituzione	Da	90	a	590	180
	Siepi di pregio: abbattimento senza autorizzazione	Da	52	a	180	60
	interventi non autorizzati	Da	26	a	165	52
	mancato impianto di sostituzione	Da	52	a	312	104
19	Interventi vietati: Punti: a, h, i, l, m, n	Da	26	a	208	52
	Punti: b, c, d, e, f, g, o, p, q, r, s.	Da	13	a	103	26
20	Interventi non autorizzati	Da	26	a	208	52
21	Interventi prescritti	Da	26	a	208	52
23	Divieto d'incendio e diserbo dei fossi, ecc..	Da	26	a	208	52
	Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua	Da	26	a	208	52
24	Sfalcio fossi, controllo vegetazione strade	Da	26	a	108	36
25	Salvaguardia dei maceri e specchi d'acqua	Da	250	a	1516	500



26	Salvaguardia delle siepi e macchioni arbustivi	Da	10	a	62	20
	mancata sostituzione	Da	26	a	108	36
	Abbattimento tutori vivi delle piantate	(vedi art. 4 o art.16)				
27	Drenaggi sotterranei:					
	mancata presentazione della domanda	Da	65	a	413	130
	mancata esecuzione interventi indicati	Da	85	a	516	170

(*) Gli importi sopra esposti dovranno essere aumentati del 30% nel caso in cui gli alberi oggetto di interventi illeciti o scorretti non appartengano alle specie *Robinia pseudoacacia* L., *Ailanthus altissima* Mill.Swin, *Amorpha fruticosa* L. e *Broussonetia papyrifera* Vent. o ai generi *Salix* e *Populus*.

All'importo così determinato andranno aggiunte le spese di procedimento.

L'importo della sanzione dovrà essere corrisposta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione. Per quanto non espresso o richiamato trova applicazione la Legge 24.11.81 N.689.

2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico. Le somme di cui prima potranno essere utilizzate, quali incentivi, per la salvaguardia di vegetazione di pregio insistenti su proprietà privata.

3. L'aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

Art. 30 **Norma finale**

1. Le norme regolamentari in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate.

2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.



ALLEGATI

TABELLA 1

1/A - Alberi autoctoni consigliati:

<i>Acer campestre</i> L.	acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L.	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	frassino comune
<i>Fraxinus ornus</i> L.	orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Biep.	frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Miller	melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. S.	pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	ciliegio
<i>Pyrus piraster</i> Borkh.	pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L. <i>pedunculata</i> Ehrh.	farnia
<i>Salix alba</i> L.	salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	salice da ceste
<i>Tilia platyphyllos</i> L.	tiglio nostrale
<i>Ulmus minor</i> Miller	olmo campestre

1/B - Arbusti autoctoni consigliati:

<i>Clematis vitalba</i> L.	vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i> L.	sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	biancospino comune
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	biancospino comune
<i>Euonymus europaeus</i> L.	fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller.	frangola
<i>Hedera hilex</i> L.	edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	luppolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	spino cervino
<i>Rosa canina</i> L.	rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	rovo bluastro



<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	rovo comune
<i>Salix caprea</i> L.	salicone
<i>Salix cinerea</i> L.	salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> L.	salice di ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco
<i>Viburnum opulus</i> L.	pallon di maggio

TABELLA 2

Altri alberi consigliati:

<i>Celtis australis</i> L.	bagolaro
<i>Ficus carica</i> L.	fico
<i>Juglans regia</i> L.	noce
<i>Malus domestica</i> L.	melo
<i>Mespilus germanica</i> L.	nespolo
<i>Morus alba</i> L.	gelso
<i>Morus nigra</i> L.	moro
<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Duroi	pioppo cipressino
<i>Prunus armeniaca</i> L.	albicocco
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	mirabolano
<i>Prunus cerasus</i> L.	amarena
<i>Prunus domestica</i> L.	susino
<i>Prunus persica</i> L.	pesco
<i>Punica granatum</i> L.	melograno
<i>Pyrus communis</i> L.	pero
<i>Salix viminalis</i> L.	salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	tasso
<i>Tilia cordata</i> L.	tiglio selvatico
<i>Ulmus laevis</i> Pallas	olmo bianco
<i>Vitis vinifera</i> L.	vite

TABELLA 3

Alberi sconsigliati:

<i>Acer negundo</i> L.	negundo
<i>Ailantus altissima</i> Mill. Swin.	ailanto
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	albizia
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	amorfa
<i>Betulus</i> Spp	betulle (<i>in generale</i>)
<i>Broussonetia papyrifeta</i> Vent.	gelso da carta
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	catalpa
<i>Carya</i> Spp e <i>Pseudocarya</i> Spp	noci esotici (<i>in generale</i>)



<i>Cupressus arizonica</i> Greene	cipresso dell' Arizona
<i>Davidia involucrata</i> Baill.	albero dei fazzoletti
<i>Fagus Spp</i> e <i>Nothofagus Spp</i>	faggi (in generale)
<i>Gleditsia tracanthos</i> L.	spin di giuda
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	albero dei tulipani
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidambar
<i>Magnolia Spp</i>	magnolie (<i>in generale</i>)
<i>Paulonia tormentosa</i> Steud.	paulonia
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	lauroceraso
<i>Quercus ilex</i> L.	leccio
<i>Quercus palustris</i> Muenchl.	quercia palustre
<i>Quercus borealis</i> Michx. f.	quercia rossa
<i>Rhus typhina</i> L.	sommaco
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	robinia
<i>Sophora Spp</i>	sofore (<i>in generale</i>)
<i>Tamarix Spp</i>	tamerici (<i>in generale</i>)

Sono, inoltre, da evitare:

- le conifere: ad eccezione del tasso (*Taxus baccata* L.)
- i pioppi: ad eccezione di quelli riportati nelle Tabelle 1 e 2
- i tigli: ad eccezione di quelli riportati nelle Tabelle 1 e 2
- gli aceri: ad eccezione di: acero campestre (*Acer campestre* L.), acero italico (*Acer opalus* Mill.), acero minore (*Acer monspessulanum* L.) e acero riccio (*Acer platanoides* L.)
- le palme (in tutti i suoi generi), le agavi (Agavacee) ed i banani (Musacee)

In generale viene sconsigliato l'utilizzo di tutte le specie esotiche, infestanti o estranee al nostro paesaggio, per cui rientrano in questo elenco anche piante, non citate, ma la cui provenienza o il loro effetto può costituire un problema o un "guasto paesaggistico". La Tabella 3, quindi, deve essere intesa come utile riferimento, ma non esaustiva.

TABELLA 4

Le specie ornamentali a rischio di "colpo di fuoco" batterico, appartengono ai seguenti generi:

Chaenomeles spp.
Cotoneaster spp.
Crataegus spp.
Cydonia spp.
Eriobotrya spp.
Malus spp.
Pyracantha spp.
Pyrus spp.
Sorbus spp.



In alternativa a queste, il Servizio Fitosanitario Regionale propone le seguenti piante che attualmente non presentano rischi di contrarre e quindi diffondere tale malattia (non tutte però sono autoctone):

Baccharis spp.	senecione
Berberis vulgaris L.	crespino
Caragana spp.	caragna
Citrus spp.	limone da siepe
Colutea arborescens L.	vescicaria
Cornus mas L.	corniolo
Cornus sanguinea L.	sanguinella
Coronilla emerus L.	coronilla
Euonimus incanus L.	olivo di Boemia
Fontanesia spp.	fontanesia
Griselina spp.	griselinia
Hamamelis spp.	nociolo della strega
Hippophae rhamnoides L.	olivello spinoso
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Laburnum anagyroides Medicus	maggiociondolo
Ligustrum vulgare L.	ligustro
Osmanthus spp.	osmanto
Phylirea spp.	filaria
Pittosporum spp.	pittosporo
Rhamnus cathartica L.	spino cervino
Salix cinerea L.	salice grigio
Salix eleagnos Scop.	salice incana
Salix purpurea L.	salice rosso
Viburnum opulus L.	pallon di maggio



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Sevizio integrato Beni Archeologici, Culturali ed Ambientali

Al Servizio Ambiente

Oggetto: Domanda di autorizzazione/comunicazione per abbattimento o interventi sulla vegetazione.

Il sottoscritto nato a il
residente in via N.....
Tel..... in qualità di

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta per l'abbattimento o per l'esecuzione di interventi a n. albero/i, come precisato negli artt.4-5-15 del Regolamento del Verde, che costituiscono parte integrante della presente domanda, situato/i in un immobile sito nel Comune di Castelfranco Emilia (Loc.) via n. identificato al catasto al Foglio mappale

DATI TECNICI

Pianta/e di pregio

Pianta/e non di pregio

1) Dati relativi alla pianta/e su cui si chiede intervenire: (Genere, specie, altezza e circonferenza)

.....
.....
.....

2) Motivazione della richiesta

.....
.....
.....

3) Impianto in sostituzione

.....
.....

Castelfranco Emilia, lì

II RICHIEDENTE



ALLEGATI:

- 1) Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e della pianta/e sul quale si intende intervenire;
 - 2) Fotografia/e attestante lo stato di fatto della pianta/e su cui si intende intervenire;
 - 3) Relazione di un tecnico abilitato (eventuale).
-